

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, MOSCA, DI NARDO RAFFAELE, GUERRINI
GIORGIO, ACHILLI, ZAPPA, QUERCI**

Presentata il 18 dicembre 1969

Abrogazione dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente norme sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, contenente norme per il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, indica alcuni casi di disoccupazione per i quali l'indennità relativa non è dovuta, o è corrisposta per un periodo di durata ridotta rispetto a quella ordinaria.

In particolare il periodo di disoccupazione indennizzabile è ridotto quando il rapporto di lavoro cessa per dimissioni, licenziamento in tronco o a seguito di astensione per causa di sciopero. Questa norma è chiaramente incompatibile con altre ora vigenti, ed in particolare, per quel che riguarda lo sciopero, con la Costituzione. Così il licenziamento in tronco oggi non è più ammesso dalla nuova normativa sulla giusta causa. È quindi intuitiva la ragione che consiglia l'abrogazione del terzo comma del precitato articolo, che contiene appunto le ricordate disposizioni limitative del periodo di disoccupazione indennizzabile.

I primi due commi dell'articolo 76 contemplano una ipotesi diversa, che non meno delle precedenti merita di essere cancellata da un ordinamento previdenziale moderno.

Essi infatti dispongono che l'indennità di disoccupazione non spetta ai lavoratori addetti « a lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale » o a « normali periodi di sospensione »; e demandano al Ministro il compito di identificare con proprio decreto le « lavorazioni » corrispondenti alle predette definizioni.

La *ratio* di una simile norma doveva risiedere nella considerazione che, avendo i lavoratori interessati scelto occupazioni per loro natura soggette « a disoccupazione stagionale » o a « usuali periodi di sospensione », doveva ritenersi che la loro conseguente disoccupazione per ciò stesso fosse da classificarsi come volontaria.

Ora è palese la speciosità di un simile ragionamento.

Nella maggior parte dei casi i lavoratori che si impiegano in lavorazioni stagionali o comunque periodiche, ciò fanno non perché ambiscono godere di alternati periodi di volontaria disoccupazione, bensì perché non trovano di meglio. Solo una concezione astratta, desunta dai falsi canoni liberistici della libertà contrattuale, può giustificare un simile presupposto. È invece arcinoto che il co-

siddetto mercato del lavoro non è affatto dominato dal principio della libera iniziativa, e quasi mai la scelta di impiego è dettata da libere valutazioni del lavoratore, ma è invece sempre determinata dalla necessità urgente di lavoro, e non offre un ventaglio troppo largo di occasioni.

Perciò la *ratio* che sta alla base della norma in esame non ha mai avuto una reale giustificazione sociologica. Oggi è addirittura offensiva.

L'ultimo decreto ministeriale che ha provveduto alla individuazione delle attività rientranti nella previsione dell'articolo 76 è del 30 novembre 1964. Esso ha provocato disagi a numerose categorie di lavoratori, e proteste indignate. Basti pensare che fra le categorie che in tal modo restano escluse dalla indennità di disoccupazione vi sono, per esempio, i dipendenti delle aziende alberghiere stagionali. Quasi che il lavoro di cameriere sia, per sua natura, un lavoro stagionale.

La norma, oltre che incompatibile con la coscienza sociale moderna, è anche produttrice di situazioni paradossali.

L'assurdità di certe situazioni è stata più volte fatta conoscere ai Ministri del lavoro che si sono succeduti dal 1964, per provocare almeno una modifica del decreto ministeriale. Ma ogni volta il Ministro faceva sapere che erano in corso « accertamenti » per aggiornare le tabelle, che « ultimati » gli accertamenti sarebbe stato richiesto il parere del Comitato speciale e delle associazioni professionali interessate, ecc. Sta di fatto che ancora oggi la situazione è immutata.

Non resta quindi che modificare, anziché il decreto ministeriale, la legge. Faremo così opera più compiuta di aggiornamento della normativa vigente alle odierne concezioni della previdenza sociale.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che confidiamo che vorrete dare la vostra approvazione alla seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 è abrogato.